

contrabbandiere in occasione del contrabbando, così pare a me non essere possibile che per lo stesso reato potesse venire in urto l'applicazione di due pene d'intensità diversa le quali contemplino uno stesso ed identico reato.

Gli è per queste ragioni, o signori, che da parte mia si è chiesta la soppressione del numero 2° dell'articolo 40.

Del resto, io domando spiegazione per quest'oggetto prima di vedere se debba accettare la proposta della Commissione.

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA. Come diceva l'onorevole Accolla, questo numero 2 dell'articolo 40 contiene tre cose: sottrazione di bolli dei pubblici uffici; contraffazioni di bolli; ed altre falsificazioni tendenti a nascondere la provenienza della merce, o del genere che si voglia far entrare, o che sia entrato in contrabbando. Tutti questi tre fatti che possono costituire altrettanti reati speciali sono qui riguardati come qualifiche del contrabbando. Viene poi l'articolo generale col quale si chiude questo capitolo, in cui si dice che nulla è mutato alla disposizione delle leggi vigenti, per reati che abbiano potuto esser commessi ecc. Ora io prego l'onorevole Accolla ad osservare, che quanto alla sottrazione dei bolli od alla loro contraffazione, non trattasi ora che di stabilire un'aggravamento di pena del reato di contrabbando, al quale questi fatti del pari che falsificazioni tendenti a nascondere la merce o il genere che si voglia far entrare o che sia entrato in contrabbando, siano serviti di mezzo per la consumazione del contrabbando stesso.

Ora io convengo che nel Codice penale vi è un reato principale, che è la contraffazione dei bolli, che è punita colla reclusione; convengo che il far uso dei bolli contraffatti è pure un reato contemplato dal Codice penale, e che colui il quale abbia commesso contrabbando falsificando i bolli, ovvero facendone scientemente uso, risponde anche di questi reati, sia per la regola generale del concorso di più reati, sia perchè l'articolo 49 dichiara che nulla è immutato alle disposizioni vigenti in materia di falso, ecc., ecc. Ma c'è un'altra specie di fatto che è d'uopo prevedere, ed è quella di colui che ha commesso il contrabbando, sapendo che si siano falsificati i bolli o usati bolli falsi nel fargli pervenire la merce. È questa specie come ogni altra nella quale il contrabbandiere, senza commettere il reato di falso, o d'uso doloso di bolli contraffatti, ha eseguito un contrabbando facilitato dalle suesprese falsità che si è voluto contemplare nel n° 2 dell'articolo 40 del progetto della Commissione; nè parmi che questa parte del progetto, sebbene severa anzichè no, si allontani da quelle misure di rigore che si è ritenuto indispensabile di adottare per combattere gli abusi che questa legge è destinata a prevenire ed a reprimere.

SPECIALE. Domando mille perdoni all'onorevole ministro, il numero secondo contempla appunto il caso

dell'uso sciente del bollo falso, perchè quando si dice: *tendente a nascondere la provenienza delle merci*, vuol dire questo: vuol dire che usa d'un mezzo del quale illegittimamente è in suo possesso.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. Credo necessario che sia conservato il numero 2°, perchè scorrendo la sezione del Codice penale riguardante la falsificazione dei sigilli, ponzioni, bolli ed impronte, temo possa sorgere dubbio che forse non siano applicabili quelle disposizioni ai casi, cui accenna il numero 2° dell'articolo in discussione. Se poi si volesse applicare la ipotesi dell'articolo 337 in cui si accenna alla contraffazione ed all'uso dei bolli, coi quali sogliono improntarsi in nome del Governo del Re, le diverse specie di derrate e di mercanzie, la pena sancita dal successivo articolo 338 sarebbe quella del carcere non minore di due anni, per il caso in disamina che riguarderebbe coloro i quali, essendosi procurati i veri sigilli e bolli, ne avrebbero fatto uso pregiudizievole agl'interessi dello Stato.

Ora, siccome la Commissione propone la pena da tre a cinque anni di carcere, ci sarebbe sempre l'utilità di conservare la disposizione in essa proposta; perchè quando il contrabbando si verifica con uno dei mezzi ivi indicati, quale sarebbe l'involamento, o meglio, l'uso indebito e pregiudizievole dei veri bolli dei pubblici uffici, la pena sarebbe sempre maggiore di quella comminata dalla legge generale per tutt'altri usi pregiudizievole dei veri bolli.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Accolla.

ACCOLLA. Desidererei ancora uno schiarimento dall'onorevole guardasigilli.

Si immagini il caso che sia contraffatto un bollo: l'imputato per questo reato di contraffazione sarà punito colla pena della reclusione, ch'è una pena maggiore del carcere contemplata nell'articolo 40.

Immaginiamo ora un altro caso nel senso in cui ce lo manifestò l'onorevole guardasigilli, quello cioè, in cui si contraffaccia il bollo allo scopo di commettere un contrabbando; nel primo caso la contraffazione del bollo sarebbe un reato *sui generis*, e verrebbe punito con la reclusione; nel secondo caso, quando la contraffazione del bollo deve servire alla consumazione del contrabbando, il reato acquista una maggiore intensità, e pertanto non è punito se non con la pena del carcere da tre a cinque anni.

Questa, signori, parmi sia una contraddizione manifesta, che bisogna ad ogni costo far disparire dalle nostre leggi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Accolla è troppo versato nella scienza del diritto per non ricordarsi quello che è stabilito nel Codice ed in tutte le legislazioni, intorno al concorso di più reati. Vi può essere chi eseguisce la sola contraffazione dei bolli; chi, eseguita la contraffazione dei bolli li adopera per commettere il contrabbando; chi adopera pel contrab-